

UNIONE CINQUECITTÀ

PROVINCIA DI FROSINONE

Comuni di

Aquino, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Roccasecca e Villa Santa Lucia

Sede: Piedimonte San Germano, Piazza Sturzo. Tel. 0776/403184, Fax 0776/863394
Codice Fiscale: 90014080601 P.I. 02336490608 e.mail unioneinquecomuni@libero.it

Prot. n. 89

ORDINANZA N. 1 DEL 18/01/2021

DIPSOSIZIONI URGENTI MISURE DI PREVENZIONE CONTAGIO COVID- 19 - REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AI LOCALI COMUNALI

IL PRESIDENTE

Richiamati i seguenti atti:

- il D.P.C.M. 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020 - Edizione Straordinaria;
- il D.P.C.M. 4 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020 – Serie Generale;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 59 dell'8 marzo 2020 - Serie Generale;
- il D.P.C.M. 20 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 260 del 20 ottobre 2020 - Serie Generale
- il D.P.C.M. 3 novembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 275 del 4 novembre 2020 - Serie Generale
- il D.P.C.M. 3 dicembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 301 del 3 dicembre 2020 - Serie Generale
- il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 11 del 15 gennaio 2021 - Serie Generale

Considerato che la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, rende opportuna l'adozione di misure atte a limitare le possibilità di contagio;

Ritenuto di dover limitare temporaneamente l'apertura degli uffici al pubblico al fine di evitare le occasioni di contagio e tutelare la salute pubblica della cittadinanza oltre che garantire il benessere del personale dipendente, fino a nuova determinazione;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto che l'art. 50 comma 7 del D. Lgs n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” attribuisce al Sindaco e Presidente il compito di coordinare gli

orari apertura al pubblico degli uffici pubblici del territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Visto lo Statuto dell'Unione, al fine di garantire la corretta osservanza delle misure igienico sanitarie atte a ridurre il rischio di contagio da COVID-19

ORDINA

a decorrere dal 19.01.2021 fino a nuova determinazione da adottarsi sulla base delle prescrizioni governative, gli uffici dell'Unione Cinquecittà saranno accessibili al pubblico solo su appuntamento e per ragioni indifferibili e urgenti;

al fine di garantire l'erogazione dei servizi essenziali e di quelli indispensabili propri dell'Ente, il personale dipendente, ciascuno per quanto di competenza del settore di appartenenza, curerà di assicurare l'organizzazione degli appuntamenti con cittadini e utenza in modo che all'interno di ciascun ufficio sia presente un utente per volta o che comunque sia osservabile all'interno dei locali tra utenti e tra gli stessi e il personale una distanza minima non inferiore ad un metro;

è fatto divieto di introdursi nei locali dell'Ente in gruppi o comunque in violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza e dei DPCM del 4 e 8 marzo 2020;

Per tutti gli atti urgenti e inderogabili sarà sempre possibile chiedere un appuntamento contattando direttamente l'Ufficio interessato al numero **0776403184** o all'indirizzo e-mail: unionecinquecomuni@libero.it

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Unione Cinquecittà;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone;
 - Comando Stazione dei carabinieri;

AVVERTE

le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.



IL PRESIDENTE
Dott. Libero MAZZAROPPI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Libero Mazzaroppi", written over the printed name.